



**Regione Lombardia**

*FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013*

## **MISURA 211**

### **Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane**

#### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

##### **INDICE**

1) OBIETTIVI .....	2
2) COS'E' L'INDENNITA' COMPENSATIVA.....	2
3) CONDIZIONI GENERALI .....	2
4) PER QUALI TERRENI E' POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA.....	3
5) PER QUALI ALLEVAMENTI E' POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA .....	3
6) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA.....	3
6.1) Richiedenti con sede legale fuori area svantaggiata .....	4
7) A QUANTO AMMONTANO I PREMI .....	4
7.1) Pascoli e ATI.....	5
7.1.1) Regole ulteriori per la costituzione dell'A.T.I. e la presentazione della domanda.....	5
7.2) Determinazione della superficie sulla quale si può calcolare l'aiuto.....	5
7.2.1) Tolleranza in caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato .....	6
7.3) Riduzione percentuale proporzionale dei premi .....	6
8) CONDIZIONI PER POTER OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA .....	6
8.1) Rispetto regime delle quote latte.....	6
8.2) Condizioni legate alla natura ed estensione delle coltivazioni .....	6
8.3) Condizioni legate al possesso dei terreni .....	6
8.4) Condizioni legate al rispetto della condizionalità .....	7
9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	7
9.1) Quando presentare la domanda .....	7
9.1.1) Penalità per presentazione in ritardo della domanda .....	7
9.2) A chi presentare la domanda .....	7
9.3) Come presentare la domanda .....	7
9.4) Cosa allegare alla domanda .....	8
9.4.1) Documentazione da presentare dopo la domanda .....	8
9.5) Domande di modifica e comunicazioni delle cause di forza maggiore .....	8
9.5.1) Documentazione mancante sanabile e non sanabile .....	9
9.5.2) Errori palesi.....	9
9.6) Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali .....	10
9.7) Controllo della ricevibilità delle domande .....	10
9.7.1) Controlli di OPR sull'attività dei CAA.....	10
10) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI .....	10
10.1) Ammissione a finanziamento dei richiedenti .....	10
10.2) Predisposizione degli elenchi di liquidazione .....	11
10.2.1) Determinazione della superficie foraggera ammissibile .....	11
10.2) Erogazione dei premi ai beneficiari .....	11
11) CONTROLLI A CAMPIONE.....	11
11.1) Controlli in loco dei beneficiari.....	12
11.2) Controlli sul rispetto della "condizionalità" .....	12
11.3) Controlli "ex post" .....	12
11.4) Estrazione dei campioni .....	12
12) IMPEGNI E PENALITA'.....	12

12.1) Prosecuzione dell'attività agricola per 5 anni .....	13
12.2) Mantenimento di un adeguato carico di bestiame .....	13
12.3) Dimostrazione dell'esercizio del pascolo .....	13
13) DECADENZE .....	13
13.1) Comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza.....	13
13.2) Richieste di riesame.....	14
13.3) Provvedimento di decadenza.....	14
14) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI .....	14
15) RICORSI .....	14
15.1) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli in loco e sul rispetto della condizionalità ..	14
15.2) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli ex post.....	14
16) SANZIONI .....	14
17) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	14
18) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI .....	15
19) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR .....	15
20) ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE.....	16

## 1) OBIETTIVI

La misura 211, prevista dall'Unione Europea, si inserisce nel quadro di azioni del programma volte:

- contrastare l'abbandono dell'agricoltura in montagna;
- ridurre il declino della biodiversità mantenendo soprattutto le praterie alpine, habitat di vitale importanza per la conservazione della flora e fauna tipica.

La misura è finalizzata a mantenere e sostenere l'attività degli agricoltori delle zone montane, mediante l'erogazione di specifiche indennità con cui compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in montagna.

Tali aiuti mirano altresì a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna, in particolare di quelle pascolive e foraggere.

La presente misura assomma gli interventi che nella precedente programmazione afferivano alla misura "e – indennità compensativa in zone montane" e alla misura "f - misure agroambientali", azione 3 ("produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi al regime sodivo").

Si intende così riconoscere la valenza sociale ed ambientale svolta dall'agricoltura di montagna ed attuare una semplificazione amministrativa a vantaggio dei beneficiari e degli Enti.

## 2) COS'È L'INDENNITÀ COMPENSATIVA

L'indennità compensativa consiste in un aiuto annuale che serve per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito causati dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in montagna.

## 3) CONDIZIONI GENERALI

I richiedenti:

- possono presentare una sola domanda per ciascun anno;
- devono esercitare l'attività agricola in Lombardia nei Comuni ricadenti in aree svantaggiate (vedi par. 20);
- devono essere in regola con il regime delle quote latte (vedi paragrafo 8.1);
- devono rispettare la condizionalità<sup>1</sup>;
- devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento.

Non sono erogati pagamenti nel caso in cui il richiedente abbia diritto a un premio di indennità compensativa inferiore a 100,00 €.

<sup>1</sup> Per condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori (previsti dagli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e figuranti nei suoi allegati III e IV, approvati dalla Regione Lombardia con dgr n. 5993 del 5 dicembre 2007) che il richiedente è tenuto a rispettare su tutte le superfici agricole.

#### 4) PER QUALI TERRENI E' POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA

L'indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all'interno di comuni ricadenti in aree svantaggiate, riportati in allegato 20.

TABELLA 1		
Richiedente	Il premio può essere richiesto per	Condizioni per presentare la domanda
imprese agricole con allevamento	Frutteti, oliveti e vigneti	- minimo 0,5 ha
	Prati e prato-pascoli	- minimo 0,5 ha
	Pascoli	- minimo 3 ha - rapporto UB/ha fra 0,2 e 3 - gestione diretta del pascolo
imprese agricole senza allevamento	Frutteti, oliveti e vigneti	- minimo 0,5 ha
	Prati e prato-pascoli	- minimo 0,5 ha
imprese agricole senza allevamento di proprietà, con bestiame conferito nell'ambito di una associazione temporanea d'impresa ("caricatore d'alpe") <sup>2</sup>	Frutteti, oliveti e vigneti	- minimo 0,5 ha
	Prati e prato-pascoli	- minimo 0,5 ha
	Pascoli	- minimo 3 ha - rapporto UBA/ha fra 0,2 e 3 - gestione diretta del pascolo

Il rapporto UB/ha è calcolato in base ai dati contenuti nel fascicolo aziendale.

Le uniche superfici a vigneto ammissibili sono quelle in zone DOC, DOCG e IGT.

Le uniche superfici a frutteto ammissibili sono quelle monospecifiche. Nel caso di castagneti da frutto, sono ammissibili solo i castagneti in attualità di coltura, monospecifici, in cui le piante si presentano oggetto di cure colturali (potature, pulizia del sottobosco, sostituzione piante morte ecc.).

Le indennità sono variabili in base alla superficie posseduta dalle singole aziende e, fermo restando il rispetto del rapporto UB/ha indicato nella tabella 1, possono essere erogate fino ad una superficie massima indicata nella tabella 2 (paragrafo 7).

Nel paragrafo 21 sono indicati i codici coltura per i quali è possibile richiedere l'indennità compensativa.

#### 5) PER QUALI ALLEVAMENTI E' POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA

Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 6.1 relativamente alle imprese che hanno sede legale in comuni non classificati "svantaggiati", il pagamento dell'indennità per le imprese agricole con allevamento è subordinato alle seguenti condizioni:

- allevare animali di specie bovina, equina, ovina e caprina;
- impegnarsi a mantenere un rapporto fra UB e superficie foraggera compreso tra 0,2 e 3 UB/ha.

I codici coltura delle superfici foraggere che sono utilizzati per il calcolo del rapporto fra UB e superficie foraggera sono riportati nel paragrafo 21.

#### 6) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare la domanda:

**a. imprese agricole individuali:**

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti").

<sup>2</sup> Questa tipologia di richiedente è ritenuta ammissibile nelle more dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione Europea, nell'ambito della richiesta di modifica al programma di Sviluppo Rurale presentata nel Comitato di Sorveglianza del 20 giugno 2008.

**b. società agricole<sup>3</sup>:**

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole").

**c. società cooperative:**

- titolari di partita IVA;
- iscritte all'albo delle società cooperative<sup>4</sup> di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

I richiedenti devono inoltre esercitare l'attività agricola in Lombardia nei Comuni ricadenti in aree svantaggiate riportati nel paragrafo 20.

**6.1) Richiedenti con sede legale fuori area svantaggiata**

I richiedenti con sede legale in Lombardia in comuni non ricadenti in aree svantaggiate, e quindi non riportati nel paragrafo 20, possono presentare domanda solamente per le superfici a **pascolo** e solo se rispettano queste due condizioni:

- devono possedere in fascicolo aziendale un codice che indichi il possesso di un allevamento ovicaprino;
- **non** devono possedere in fascicolo aziendale un codice che indichi il possesso di un allevamento bovino o bufalino.

**7) A QUANTO AMMONTANO I PREMI**

L'indennità compensativa è erogata in base alla superficie in conduzione del beneficiario (proprietà, affitto, ecc.) ed ammonta fino a un massimo indicato nella seguente tabella 2:

<b>TABELLA 2</b>			
<b>Superficie</b>	<b>Premio intero (€/ha)</b>	<b>Premio ridotto al 50% (€/ha)</b>	<b>Nessun premio per superfici oltre:</b>
Pascoli con contratto ATI per il caricatore con bestiame	125,00 fino a 100 ha	62,50 oltre i 100 ha	400 ha
Pascoli con contratto ATI per il caricatore senza bestiame	50,00 fino a 100 ha	25,00 oltre i 100 ha	400 ha
Pascoli con contratti ATI per il conferente il bestiame	75,00 fino a 100 ha	37,50 oltre i 100 ha	400 ha
Pascoli senza contratti ATI	125,00 fino a 125 ha	62,50 oltre i 125 ha e fino a 250 ha	250 ha
Prati per aziende con allevamento	185,00 fino a 21 ha	92,50 oltre i 21 ha e fino a 30 ha	30 ha
Prati per aziende senza allevamento	150,00 fino a 21 ha	75,00 oltre i 21 ha e fino a 30 ha	30 ha
Vigneto in Valtellina e Valcamonica	300,00 fino a 5 ha	150,00 oltre i 5 ha e fino a 8 ha	8 ha
Vigneto in altre zone	150,00 fino a 5 ha	75,00 oltre i 5 ha e fino a 8 ha	8 ha
Oliveto	150,00 fino a 3 ha	75,00 oltre 3 ha e fino a 8 ha	8 ha
Frutteto	150,00 fino a 3 ha	75,00 oltre 3 ha e fino a 10 ha	10 ha

Il massimale di 300,00 €/ha per le aziende viticole della Valtellina<sup>5</sup> e della Valle Camonica<sup>6</sup> è in relazione all'onerosità della coltivazione di vigneti su terrazzamenti di piccole dimensioni in zone fortemente acclivi. Tali sistemazioni agrarie comportano costi supplementari, sia per il maggior numero di ore di lavoro necessarie alla manutenzione dei muretti a secco, sia per la scarsa possibilità di meccanizzazione delle aziende. Inoltre, tali coltivazioni sono svolte da aziende di piccole dimensioni (spesso inferiori ad un ettaro di superficie), che tuttavia svolgono nel loro complesso un indispensabile ruolo di salvaguardia del territorio e di tutela del paesaggio.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005.

<sup>4</sup> L'albo delle società cooperative è curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

<sup>5</sup> Per "Valtellina" si intende il territorio delle Comunità montane di Bormio, Tirano, Sondrio e Morbegno e il territorio del Comune di Sondrio. Non comprende pertanto la Comunità montana della Valchiavenna.

<sup>6</sup> Per "valcamonica" si intende il territorio dell'omonima Comunità montana.

## 7.1) Pascoli e ATI

La gestione e lo sfruttamento dei pascoli e delle malghe in Lombardia avviene, normalmente, attraverso due figure: il caricatore d'alpe, che prende in gestione l'alpeggio conducendo il bestiame al pascolo, turnando le superfici di pastura e occupandosi della trasformazione del latte, ed il conferente che cede temporaneamente al caricatore del bestiame, normalmente allevato in fondo valle, eventualmente partecipando con varie modalità agli oneri per l'acquisizione dei diritti di pascolamento.

L'onere maggiore della gestione e dello sfruttamento dell'alpeggio è in capo al caricatore che però, senza il bestiame fornito dal conferente, non potrebbe garantire un adeguato carico di bestiame al pascolo.

Per consentire il prosieguo di questa pratica storicamente affermatasi e permettere agli allevatori che conferiscono il loro bestiame a un caricatore d'alpe di beneficiare della misura 211, caricatore e conferenti possono costituire una associazione temporanea d'impresa (di seguito "ATI").

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (di seguito "CAA") inseriscono le informazioni relative all'ATI nel SIARL, accedendo all'apposita area di registrazione.

Caricatore e conferenti hanno diritto al premio della misura 211 in base a specifiche quote del pascolo concordate nel momento di costituzione dell'associazione e aggiornate annualmente con atto specifico allegato al contratto ATI recante la firma di tutti gli interessati.

Per riconoscere i diversi ruoli delle due figure precedentemente citate, i premi relativi ai pascoli, in caso di ATI, saranno così differenziati:

- il conferente accederà al premio in misura ridotta, pari al massimo a 75,00 € per ogni ettaro di pascolo con cui partecipa all'ATI, nel limite dei massimali indicati in tabella 2;
- il caricatore percepirà, in aggiunta al premio di cui al punto precedente, un aiuto pari al massimo a € 50,00 per ogni ettaro di pascolo complessivamente condotto dall'ATI.

In tal modo è assicurato per l'intera superficie a pascolo dell'ATI un premio fino a 125,00 €/ha di pascolo condotto, fermo restando il rispetto di un carico di bestiame compreso tra 0,2 e 3 Unità di Bestiame ("UB") ad ettaro ("ha").

### 7.1.1) Regole ulteriori per la costituzione dell'A.T.I. e la presentazione della domanda

- La costituzione dell'ATI deve essere registrata secondo le normative vigenti.
- L'ATI deve essere inserita nel SIARL con appositi codici identificativi.
- Le aziende costituenti l'ATI concordano le modalità di suddivisione della superficie dell'alpeggio, che può essere anche non proporzionale alla consistenza del bestiame delle singole aziende. Tale suddivisione è formalizzata con atto specifico allegato all'ATI recante la firma di tutti gli interessati
- Un'azienda può partecipare a una o più di una ATI ma nel presentare la domanda a SIARL deve indicare espressamente tutte le domande ATI cui partecipa.
- Presso il CAA è conservata la documentazione che riguarda l'ATI, ossia copia dello statuto registrato unitamente al contratto di affitto (o altro titolo di conduzione) stipulato dal caricatore (legale rappresentante ATI) con il proprietario dell'Alpe.
- L'inserimento dell'ATI in SIARL è competenza del CAA delegato dal legale rappresentante dell'ATI.
- Le superfici assegnate alle singole aziende socie dell'ATI sono inserite nei fascicoli aziendali di ciascuna azienda da parte del CAA mandatario. Nel fascicolo sono allegate copia dello statuto registrato. Tale suddivisione deve comunque essere dimostrata da un atto specifico, allegato all'ATI, conservato presso il CAA, recante la firma di tutti gli interessati.

### 7.2) Determinazione della superficie sulla quale si può calcolare l'aiuto

Le superficie dichiarata dal richiedente per l'erogazione del premio viene sottoposta a verifica incrociata attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL).

Le superficie saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIARL; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superficie ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore.

Nel caso di pascoli con tare (pascolo arborato, pascolo cespugliato, pascolo con roccia affiorante eccetera), l'aiuto viene calcolato sulla superficie pascoliva al netto della tara<sup>7</sup>, ferma restando la compatibilità con la superficie eleggibile e il rispetto del carico di bestiame.

---

<sup>7</sup> Fatto salvo quanto previsto del Manuale PSR – cap. 21.1 – parte II.

Le imprese con allevamento possono richiedere a premio tutta la superficie foraggera eleggibile da loro condotta all'interno di comuni classificati montani e svantaggiati, l'ammissibilità a premio di tale superficie verrà definita prima del pagamento dell'anticipo e del saldo sulla base della consistenza zootecnica aziendale media rilevata a sistema.

### **7.2.1) Tolleranza in caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato**

Non è prevista l'applicazione della tolleranza in caso di difformità tra superfici richieste a premio e quelle "eleggibili" a GIS, rilevate a SIARL, a livello di particella catastale. Pertanto, eventuali differenze di superficie saranno considerate anomalie<sup>8</sup>.

È quindi opportuno che il richiedente dichiari la superficie eleggibile GIS, salvo situazioni per le quali intenda richiedere modifiche di eleggibilità GIS, supportate da idonea documentazione, fatta eccezione per le superfici pascolo con tara (codici coltura da 381 a 389) abbinate ad una eleggibilità GIS "bosco" derivante dall'aggiornamento cartografico 2007-2008.

### **7.3) Riduzione percentuale proporzionale dei premi**

In ogni caso, qualora l'ammontare totale dei premi richiesti fosse superiore alle risorse finanziarie disponibili nel Programma di Sviluppo Rurale, tutti i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità. Per esempio, se le risorse finanziarie disponibili fossero pari al 90% dell'ammontare totale dei premi richiesti, sarà pagato un premio pari al 90% dell'importo indicato in tabella 2.

## **8) CONDIZIONI PER POTER OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA**

Il pagamento dell'indennità è subordinato:

- al rispetto del regime delle quote latte;
- alla natura e all'estensione delle coltivazioni;
- al possesso dei terreni;
- al rispetto della "condizionalità";
- al rispetto dei limiti riguardo al carico di bestiame.

### **8.1) Rispetto regime delle quote latte**

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto maturato.

I richiedenti che risultano essere primi acquirenti del regime delle quote latte devono avere rispettato gli obblighi previsti dallo stesso.

La Regione Lombardia verifica il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte e verifica l'esistenza di situazioni debitorie a carico del richiedente. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporterà la sospensione dell'erogazione dei contributi della presente misura.

### **8.2) Condizioni legate alla natura ed estensione delle coltivazioni**

Le condizioni legate alla natura ed estensione delle coltivazioni sono quelle sopra indicate nel paragrafo 4. Nelle aziende con allevamento il rapporto ottenuto tra le UB allevate e la superficie foraggera in fascicolo aziendale deve essere compreso tra 0,2 e 3 UB/ettaro. I richiedenti che non rispettano il rapporto UB/ettaro indicato nel presente bando non possono ottenere il premio. Non sono ammesse riparametrazioni di alcun tipo.

### **8.3) Condizioni legate al possesso dei terreni**

I richiedenti devono dimostrare il possesso dei terreni per i quali chiedono l'aiuto, tramite la documentazione indicata nel Manuale per la gestione del fascicolo aziendale, definito congiuntamente dall'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "OPR") e dalla Direzione Generale Agricoltura, cui si rimanda.

Nella determinazione della superficie foraggera aziendale si tiene conto anche:

- della quota di proprietà;
- delle partecipazioni a proprietà collettive e consortili e ad interessenze, regole, comunità agrarie;
- di diritti attivi o di uso civico.

---

<sup>8</sup> Esempio, se una superficie di un ettaro (ossia 10.000 mq) di pascolo cespugliato avesse una tara al 20%, l'aiuto sarà calcolato su una superficie di 8.000 mq.

Nel caso di superfici foraggere di uso collettivo e di uso civico per calcolare le superfici foraggere che il richiedente può dichiarare in domanda è necessaria una dichiarazione scritta del proprietario con una quota certa di partecipazione oppure la costituzione di un'ATI, fermo restando il possesso dei restanti requisiti, in particolare il rapporto UB/ettaro.

In particolare, in caso di proprietà collettive, il caricatore d'alpe, in mancanza di contratto di affitto, deve dimostrare il possesso dei terreni mediante idonea documentazione scritta rilasciata dal soggetto che rappresenta la proprietà collettiva (es. consorzio).

#### **8.4) Condizioni legate al rispetto della condizionalità**

I richiedenti sono tenuti a rispettare la condizionalità<sup>9</sup> non solo sulle superfici per cui è richiesto il premio ma su tutta l'azienda agricola.

### **9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

#### **9.1) Quando presentare la domanda**

La domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata contestualmente alla domanda unica e pertanto entro il 15 maggio di ogni anno, dal 2008 al 2013.

Qualora coincidesse con un giorno festivo, tale termine è automaticamente prorogato al primo giorno utile consecutivo.

##### **9.1.1) Penalità per presentazione in ritardo della domanda**

In caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile, il termine ultimo per la presentazione delle domande con riduzione è pertanto il 9 giugno.

#### **9.2) A chi presentare la domanda**

La domanda deve essere inviata alla **Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura** esclusivamente per via informatica (vedi punto successivo).

#### **9.3) Come presentare la domanda**

La domanda di contributo deve essere presentata tramite i CAA, riconosciuti dalla Regione Lombardia.

A loro volta, i CAA presentano la domanda tramite il sito [www.siarl.lombardia.it](http://www.siarl.lombardia.it), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia<sup>10</sup>, inserendo le superfici per le quali si chiede l'indennità compensativa all'interno della Domanda Unica di pagamento.

Al termine della compilazione della domanda, essa sarà inviata per via telematica alla Regione Lombardia.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione che coincide con l'avvio del procedimento e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Regione Lombardia.

La domanda dovrà essere stampata, a cura del CAA, e firmata in originale da parte del richiedente, allegando copia di un documento di identità valido.

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata o presentata successivamente (es. certificato di monticazione) **sono conservate presso i CAA.**

In fase di compilazione della domanda, il SIARL effettua l'incrocio tra i dati contenuti nel fascicolo aziendale, i dati contenuti nella domanda e quelli contenuti nelle banche dati SIARL.

<sup>9</sup> Per condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori (previsti dagli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 1782/2003 e figuranti nei suoi allegati III e IV, approvati dalla Regione Lombardia con dgr n. 5993 del 5 dicembre 2007) che il richiedente è tenuto a rispettare su tutte le superfici agricole.

<sup>10</sup> Nell'ambito del SIARL sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare le domande di finanziamento relative alla misura 211. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

**Prima della presentazione della domanda, i CAA devono provvedere ad aggiornare il fascicolo aziendale informatizzato, sulla base della documentazione fornita dal richiedente che dovrà essere allegata alla domanda o inserita nel fascicolo aziendale, in modo tale che i dati inseriti siano gli stessi utilizzati per la compilazione della domanda.**

Inoltre i CAA devono provvedere alla soluzione delle eventuali anomalie rilevate dal sistema durante la compilazione della domanda (con il supporto di idonea documentazione probatoria), con particolare riferimento alla eleggibilità delle superfici richieste in domanda e ai superi particellari.

#### **9.4) Cosa allegare alla domanda**

- copia del **"registro di stalla"**<sup>11</sup>, nel caso siano richieste a premio superfici foraggere e contemporaneamente il bestiame sia costituito da ovi-caprini o equini<sup>12</sup>;
- nel caso di pascolo (con o senza tara) abbinato ad una eleggibilità GIS "pascolo" con effettuazione del pascolamento nello stesso comune o nei comuni limitrofi alla sede dell'allevamento, **autocertificazione** inerente l'effettivo pascolamento.

##### **9.4.1) Documentazione da presentare dopo la domanda**

Nel caso di pascolo (con o senza tara) è necessario fornire, in alternativa:

- Certificati di monticazione e di demonticazione, più precisamente:
  - ✓ **"modello 7"**, cosiddetto **"certificato di monticazione"**, da presentare al CAA entro il 31 luglio<sup>13</sup>. In mancanza, la domanda viene rigettata e archiviata,
  - ✓ **certificato di demonticazione** deve pervenire al CAA entro il 15 ottobre. In mancanza, la domanda viene rigettata e archiviata.
- Oppure, **"perizia di pascolamento"**, redatta dalla Comunità Montana o Provincia, competente per territorio. La perizia deve descrivere il pascolo, elencare i punti di abbeverata, le modalità di gestione del pascolo, le particelle catastali interessate e indicare i punti in cui il tecnico rileva la presenza di pascolo. Tali punti devono essere fotografati con fotografie geo-referenziate che permettano successivi controlli da parte degli enti addetti. Le foto devono anche riprendere il bestiame al pascolo e devono essere scattate con macchine fotografiche dotate di GPS. Sulla foto devono essere presenti sia la data di effettuazione che le coordinate geografiche del punto da cui è stata scattata. La **"perizia di pascolamento"** deve essere consegnata al CAA entro il 31 di luglio dell'anno di presentazione della domanda.

La perizia di pascolamento può essere redatta da un libero professionista abilitato, in questo caso è necessaria l'asseverazione.

Qualora non siano forniti né i certificati di monticazione e di demonticazione, né la perizia di pascolamento, la domanda perde il diritto a ricevere l'indennità compensativa per i terreni a pascolo in oggetto.

#### **9.5) Domande di modifica e comunicazioni delle cause di forza maggiore**

Analogamente alla Domanda Unica, il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio, secondo i limiti di seguito esposti:

1. entro il **31 maggio** per modificare le **superfici**<sup>14</sup>, anche in aumento rispetto alla domanda che si intende correggere.  
La presentazione di una domanda di modifica di superfici oltre il termine del 31 maggio comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Il termine ultimo di presentazione della domanda di modifica delle superfici è fissato al **9 giugno**.
2. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, **domanda di revoca**<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Il registro di stalla è previsto dal DPR 317/1996

<sup>12</sup> Il registro di stalla dei bovini non è necessario perché l'ammissibilità a premio della superficie foraggiera è verificata prima del pagamento, sulla base della consistenza zootecnica media aziendale dall'inizio dell'anno. I dati sono desunti direttamente dalla banca dati regionale (Anagrafe zootecnica).

<sup>13</sup> È comunque obbligatorio avere il modello 7 prima di portare il bestiame in alpeggio.

<sup>14</sup> Ai sensi dell'articolo 15 del Reg. 796/2004

<sup>15</sup> Ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) 796/2004

Si ricorda che una domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata in qualsiasi momento, sempre che non sia stato comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate irregolarità o che è in previsione un controllo in loco.

Con la domanda di revoca è ammessa soltanto la riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti o particelle.

Le informazioni fornite dall'agricoltore con la domanda di revoca comportano l'adeguamento della domanda alla situazione reale dell'azienda.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. La domanda di revoca, parziale o totale, sostituisce integralmente l'ultima domanda valida.

Alle domande di revoca presentate non si applicano le riduzioni e le esclusioni.

3. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, per comunicare la **cessione dell'azienda**<sup>16</sup> o comunque dei terreni soggetti ad impegno. Il soggetto che acquisisce a vario titolo l'azienda o i terreni dopo la presentazione della domanda di pagamento da parte del precedente beneficiario deve presentare una domanda di modifica, allegando, a seconda dei casi, la documentazione di seguito riportata:

a) Nel caso di successione effettiva:

- copia del certificato di morte del de cuius;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:
- atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.

b) Nel caso di successione anticipata:

- copia atto di successione;
- certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.

c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUAA:

- copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevataro debitamente registrati
- contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
- copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
- eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUAA.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda di modifica deve essere corredata di tutta la documentazione probante l'acquisizione dell'azienda o dei terreni. Il CAA, dopo averne verificato il valore probante, archivia la documentazione nel fascicolo di domanda del nuovo richiedente.

### **9.5.1) Documentazione mancante sanabile e non sanabile**

Se entro i termini indicati per la presentazione non sono stati presentati i seguenti documenti:

- copia cartacea della domanda firmata dal richiedente con copia del documento di identità;
- copia del registro di stalla, nei casi richiesti;

la domanda viene rigettata e archiviata.

### **9.5.2) Errori palesi**

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, se riconosciuti come tali dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura-, possono essere corretti in qualsiasi momento<sup>17</sup>, fermo restando quanto stabilito relativamente alle domande di modifica relative agli art. 15 e 22.

<sup>16</sup> Ai sensi dell'articolo 74 del Reg. (CE) 796/2004

<sup>17</sup> Ai sensi dell'articolo 4, del Reg. (CE) 1975/2006.

## 9.6) Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati, un'apposita comunicazione.

Le cause di forza maggiore cui far riferimento per la misura 211 sono quelle previste dal Manuale OPR.

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 72 devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

Il CAA invia copia della documentazione probante, per la relativa valutazione di merito:

- alla Direzione Generale Agricoltura, se la domanda riguarda superfici richieste a premio esclusivamente per la misura 211;
- ad OPR, se la domanda è relativa a superfici richieste a premio sia per la misura 211 che per il Regime di Premio Unico, altri regimi di aiuto e produzioni di qualità (Reg CE 1782/2003).

## 9.7) Controllo della ricevibilità delle domande

I CAA effettuano il controllo della ricevibilità delle domande mediante:

- la verifica della presenza della documentazione allegata alla domanda;
- la verifica della presenza e autenticità della firma e della presenza della copia del documento di identità;
- la verifica della congruenza dei dati relativi alle superfici dichiarate in domanda con i titoli di conduzione dei terreni contenuti nel fascicolo aziendale;
- la verifica e risoluzione delle anomalie rilevate da SIARL sulla base di idonea documentazione acquisita dal richiedente.

Relativamente agli ovi-caprini e agli equini, i **CAA aggiornano il dato del patrimonio zootecnico presente sul fascicolo aziendale sulla base della documentazione allegata alla domanda.**

Al termine della verifica, i CAA compilano all'interno del SIARL una "scheda di controllo" ("check-list") di ricevibilità e di correttezza dei dati dichiarati e al termine la stampano e la sottoscrivono. La "scheda di controllo" in originale deve essere presente nel fascicolo della domanda.

Al termine delle attività di verifica della ricevibilità, il CAA compila un prospetto riepilogativo relativo all'esecuzione delle verifiche previste dalle disposizioni attuative e dal Manuale OPR. Tale prospetto deve essere inviato alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - entro il 31 luglio dell'anno di presentazione delle domande.

### 9.7.1) Controlli di OPR sull'attività dei CAA

L'attività svolta dai CAA è soggetta a controlli a campione effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale.

## 10) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

### 10.1) Ammissione a finanziamento dei richiedenti

La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare per il presente bando è pari a € 11.500.000,00.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, acquisiti i prospetti riepilogativi di ricevibilità relativi all'esecuzione delle verifiche delle domande da parte dei CAA (vedi paragrafo 9.7), verifica il rispetto della normativa relativa al rispetto delle quote latte da parte del richiedente e approva, con apposito provvedimento, l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento comprendente<sup>18</sup>:

- le domande ammesse a pagamento;
- le domande non ammesse a pagamento;
- l'eventuale percentuale di riduzione lineare del premio in base al rapporto tra importo complessivamente richiesto e disponibilità finanziaria.

Contemporaneamente, stabilisce anche la percentuale di eventuale riduzione lineare del premio, indicata nel paragrafo 7.3.3.

---

<sup>18</sup> I richiedenti ammessi a finanziamento sono di seguito indicati come "beneficiari" degli aiuti.

## 10.2) Predisposizione degli elenchi di liquidazione

Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - effettua il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo è la stessa per tutti i beneficiari, **siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.**

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le **domande estratte nel campione** per il controllo in loco<sup>9</sup>, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande **non estratte** nel campione dopo che siano stati avviati tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.

Il pagamento dell'anticipo potrà avvenire solamente dopo l'effettuazione, sul 100% delle domande, dei controlli di tipo amministrativo:

- verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
- verifica incrociata dei dati dichiarati del richiedente, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIARL; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore;
- segnalazione al CAA delle anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, per l'attuazione dell'attività di correzione;
- verifica del rapporto UB/ha;
- verifica del rispetto delle superfici minime di intervento;
- verifica del rispetto dell'importo minimo erogabile (100,00 €);
- verifica che il richiedente abbia sede legale in Lombardia nei Comuni ricadenti in aree svantaggiate;
- verifica del rispetto di entrambe le condizioni di cui al paragrafo 6 - nel caso di beneficiari con sede legale in Lombardia in comuni non ricadenti in aree svantaggiate;
- verifica presenza e correttezza del contratto ATI.

Tali controlli saranno effettuati anche prima del pagamento del saldo

### 10.2.1) Determinazione della superficie foraggera ammissibile

Per determinare la superficie foraggera sui cui liquidare l'indennità, nel caso delle aziende con allevamento, prima del pagamento verrà calcolata la consistenza zootecnica dell'azienda, sulla base dei seguenti dati:

- per i bovini: anagrafe zootecnica (consistenza zootecnica media calcolata dall'inizio dell'anno di presentazione della domanda)
- per gli ovi-caprini: dato presente sul fascicolo aziendale del richiedente
- per gli equini: dato presente sul fascicolo aziendale del richiedente.

L'indennità potrà essere liquidata per la superficie accertata dopo i controlli amministrativi e in loco, per cui è rispettato un carico di bestiame compreso tra 0,2 e 3 UB/ha.

Nel caso in cui il rapporto UB/ettaro superi il valore massimo (3 UB/ha) o sia inferiore al valore minimo (0.2 UB/ha) non viene concesso alcun contributo.

Al fine di verificare che il carico di bestiame sia compreso tra 0,2 e 3 UB/ha può essere presa in considerazione tutta la superficie foraggera aziendale, anche se:

- posta fuori dal territorio dei comuni svantaggiati indicati nel paragrafo 20;
- costituita da superfici non ammissibili a finanziamento.

## 10.2) Erogazione dei premi ai beneficiari

Le fasi procedurali relative al pagamento dei premi da parte di OPR comprendono:

- invio degli elenchi ad OPR;
- pagamento al beneficiario;
- comunicazione al beneficiario del pagamento;

e sono definite nel "Manuale OPR".

## 11) CONTROLLI A CAMPIONE

Le domande possono essere sottoposte a differenti controlli a campione<sup>19</sup>:

<sup>19</sup> I controllo in loco sono controlli presso l'azienda agricola e si effettuano secondo quanto previsto al punto 16 Parte II del Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni dell' Organismo Pagatore Regionale.

- controlli in loco di ammissibilità: questo controllo riguarda almeno il 5% dei richiedenti;
- controlli in loco "sul rispetto della **condizionalità**": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei richiedenti.
- controlli "ex post": questo controllo riguarda almeno l'1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo negli anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno del controllo, e che sono soggetti all'impegno di proseguire l'attività agricola per 5 anni;
- controllo in loco dell'effettivo pascolamento.

### **11.1) Controlli in loco dei beneficiari**

Almeno il 5% delle domande presentate è sottoposta a controllo in loco.

Il controllo in loco di ammissibilità ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla misura;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- l'effettivo pascolamento dell'alpeggio.

Il controllo in loco, eseguito secondo le modalità previste dal Manuale operativo dei controlli redatto da OPR, comprende l'ispezione delle particelle richieste a premio per la verifica della destinazione colturale, la misurazione delle tare rilevate e il calcolo delle superfici ammissibili attraverso le ortofoto dell'anno e con l'ausilio del GPS.

In caso di difformità tra le superfici dichiarate in domanda e quelle accertate durante il controllo in loco, si applicano le riduzioni e le esclusioni dal contributo previste dal Manuale OPR.

### **11.2) Controlli sul rispetto della "condizionalità"**

Almeno l'1% delle domande di pagamento è sottoposto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base alla portata, alla gravità e alla durata dell'infrazione constatata:

- portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- gravità dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Inoltre la percentuale di riduzione dell'aiuto aumenta in caso di ripetizione dell'infrazione.

Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di riduzione dell'aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel "Manuale operativo per il controllo della condizionalità".

### **11.3) Controlli "ex post"**

Questo controllo riguarda almeno l'1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo negli anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno del controllo. I controlli "ex post" hanno l'obiettivo di verificare il proseguimento dell'attività agricola da parte del beneficiario, per almeno 5 anni a partire dal primo pagamento percepito.

### **11.4) Estrazione dei campioni**

I campioni di domande da sottoporre a controllo è estratto dall'Organismo Pagatore Regionale, secondo le modalità descritte nel "Manuale OPR".

## **12) IMPEGNI E PENALITÀ**

Gli impegni **sono gli obblighi che i beneficiari devono mantenere** durante un periodo variabile a seconda del singolo impegno. Tale periodo è chiamato "**periodo di impegno**":

Il mancato rispetto degli impegni per cause di forza maggiore<sup>20</sup> non comporta penalità o decadenza della domanda, purché il beneficiario degli aiuti informi Regione Lombardia (Direzione Generale Agricoltura) circa il verificarsi dell'evento con le modalità e nei tempi stabiliti dal "Manuale OPR".

Gli impegni sono:

- prosecuzione dell'attività agricola per 5 anni;
- mantenimento di un adeguato carico di bestiame;
- dimostrazione dell'esercizio del pascolo in alpeggio.

### **12.1) Prosecuzione dell'attività agricola per 5 anni**

Tutti i beneficiari devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola, all'interno di comuni classificati montani e svantaggiati, per almeno cinque anni a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della prima domanda di indennità compensativa (misura e del PSR 2000-2006 o misura 211 del PSR 2007-2013).

L'inadempimento comporta il recupero delle indennità erogate al beneficiario, tranne il caso in cui vi sia il subentro nella conduzione aziendale a favore del coniuge, di parenti fino al 4° grado o di affini fino al 2° grado, che si impegnano formalmente a mantenere l'impegno assunto dal beneficiario.

Non costituisce inadempimento la cessazione dell'attività agricola per cause di forza maggiore, descritte nel manuale OPR.

La verifica di questo impegno avviene in occasione dei controlli ex-post.

### **12.2) Mantenimento di un adeguato carico di bestiame**

Nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, tutte le imprese con allevamento devono mantenere, un carico di bestiame di specie bovina, equina, ovina e caprina compreso tra 0,2 e 3 UB/ha di superficie foraggera. Il rispetto del carico di bestiame bovino viene verificato a partire dai dati della Anagrafe zootecnica considerando la consistenza zootecnica media annua, calcolata nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di domanda, e la superficie foraggera accertata dopo i controlli amministrativi e in loco.

Nel caso di ovicapri ed equini il controllo si effettua a partire dai dati inseriti nel fascicolo aziendale aggiornato (vedi 10.2.1)

Tale verifica si effettua prima del pagamento dell'anticipo dell'indennità, sulla base dei dati disponibili in tale data e a consuntivo, prima del pagamento del saldo.

### **12.3) Dimostrazione dell'esercizio del pascolo**

Nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, la superficie a pascolo deve essere oggetto di pascolamento.

La verifica viene effettuata tramite:

1. acquisizione del certificato di monticazione e demonticazione,
2. acquisizione di "perizia di pascolamento" (asseverata nei casi previsti) di cui al paragrafo 9.4,
3. informazioni desumibili dai controlli sanitari da parte dei Servizi veterinari sulle malghe,
4. informazioni provenienti da banche dati regionali o nazionali,
5. specifiche verifiche in campo, effettuate a campione, volte esclusivamente a verificare l'effettivo utilizzo delle superfici.

Il mancato rispetto del pascolamento comporta la mancata erogazione dell'aiuto per le superfici interessate.

## **13) DECADENZE**

In presenza di irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Regione – Direzione Generale Agricoltura -comunica la decadenza al beneficiario nel modo indicato nei paragrafi seguenti e nel "Manuale OPR".

### **13.1) Comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza**

Qualora l'esito del controllo sia parzialmente o totalmente negativo, la Regione Lombardia (Direzione Generale Agricoltura) comunica al richiedente l'avvio del procedimento di decadenza, indicando le modalità per la richiesta di riesame. La comunicazione deve essere inviata al richiedente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

---

<sup>20</sup> Le cause di forza maggiore sono indicate nel "Manuale OPR"

### **13.2) Richieste di riesame**

Il richiedente, entro e non oltre 15 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio dell'iter del provvedimento di decadenza da parte della Regione, può presentare a quest'ultima memorie scritte per chiedere il riesame<sup>21</sup> della pratica.

La Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura) comunica l'esito positivo o negativo del riesame entro i termini stabiliti dal "Manuale OPR".

### **13.3) Provvedimento di decadenza**

La Regione Direzione Generale Agricoltura) emette il provvedimento di decadenza con le modalità e i termini stabiliti dal "Manuale OPR".

## **14) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno, tranne nei casi in cui il beneficiario è stato già avvisato dell'esistenza di una procedura di controllo nei suoi confronti, con le modalità e con le conseguenze che sono definite dal "Manuale OPR".

L'obbligo della restituzione dei premi già percepiti, maggiorati degli interessi legali, vale sempre tranne che in presenza di cause di forza maggiore.

Anche il trasferimento degli impegni assunti e il cambio beneficiario è precisato nel Manuale OPR.

## **15) RICORSI**

Contro gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli Organismi Delegati e dalla Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura), l'interessato può presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

### **15.1) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli in loco e sul rispetto della condizionalità**

Contro i provvedimenti di decadenza totale o parziale dal contributo, emessi dopo i controlli in loco e sul rispetto della condizionalità, l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

### **15.2) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli ex post**

Contro i provvedimenti di decadenza dal contributo che prevedono il recupero delle indennità erogate, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli ex post, l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR).

## **16) SANZIONI**

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale OPR".

## **17) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

---

<sup>21</sup> Le richieste di riesame sono regolamentate dalla l. 241/1990.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

### **18) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Il competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, con proprio provvedimento, può modificare o integrare il presente bando, soprattutto per motivi legati alle disponibilità finanziarie, in particolare:

- modificando la data di presentazione delle domande;
- prevedendo ulteriori bandi o eliminandone alcuni;
- limitando la possibilità di presentare domanda solo per alcune tipologie di superfici.

Non possono essere modificate con provvedimento del competente dirigente solamente le parti definite dalle Disposizioni Attuative Quadro approvate con deliberazione di Giunta regionale.

### **19) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR**

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari<sup>22</sup> alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 37 del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Capo III, sezione 1, sottosezione 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell'allegato III dello stesso regolamento.
- manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale, approvato con decreto n. 1503 del 20/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento al manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale.

---

<sup>22</sup> La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

**20) ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE**

Codice ISTAT	Provincia	Comune
016001	BG	ADRARA SAN MARTINO
016002	BG	ADRARA SAN ROCCO
016004	BG	ALBINO
016006	BG	ALMENNO SAN BARTOLOMEO
016007	BG	ALMENNO SAN SALVATORE
016008	BG	ALZANO LOMBARDO
016012	BG	ARDESIO
016014	BG	AVERARA
016015	BG	AVIATICO
016017	BG	AZZONE
016022	BG	BEDULITA
016023	BG	BERBENNO
016025	BG	BERZO SAN FERMO
016026	BG	BIANZANO
016027	BG	BLELLO
016032	BG	BORGHI DI TERZO
016033	BG	BOSSICO
016035	BG	BRACCA
016036	BG	BRANZI
016039	BG	BREMBILLA
016041	BG	BRUMANO
016048	BG	CAMERATA CORNELLO
016050	BG	CAPIZZONE
016052	BG	CAPRINO BERGAMASCO
016056	BG	CARONA
016058	BG	CASAZZA
016060	BG	CASNIGO
016061	BG	CASSIGLIO
016064	BG	CASTIGLIONE DELLA PRESOLANA
016065	BG	CASTRO
016067	BG	CAZZANO SANT'ANDREA
016068	BG	CENATE SOPRA
016070	BG	CENE
016071	BG	CERETE
016074	BG	CISANO BERGAMASCO
016077	BG	CLUSONE
016078	BG	COLERE
016080	BG	COLZATE
016082	BG	CORNA IMAGNA
016085	BG	COSTA VALLE IMAGNA
016086	BG	COSTA VOLPINO
016088	BG	CREDARO
016090	BG	CUSIO
016092	BG	DOSSENA
016093	BG	ENDINE GAIANO
016094	BG	ENTRATICO
016099	BG	FINO DEL MONTE
016100	BG	FIORANO AL SERIO
016102	BG	FONTENO
016103	BG	FOPPOLO
016104	BG	FORESTO SPARSO
016106	BG	FUIPIANO VALLE IMAGNA
016107	BG	GANDELLINO
016108	BG	GANDINO
016109	BG	GANDOSSO
016110	BG	GAVERINA TERME
016111	BG	GAZZANIGA
016112	BG	GEROSA
016116	BG	GORNO
016118	BG	GROMO
016119	BG	GRONE
016121	BG	ISOLA DI FONDRA
016124	BG	LEFFE

Codice ISTAT	Provincia	Comune
016125	BG	LENNA
016127	BG	LOCATELLO
016128	BG	LOVERE
016130	BG	LUZZANA
016134	BG	MEZZOLDI
016136	BG	MOIO DE' CALVI
016137	BG	MONASTEROLO DEL CASTELLO
016144	BG	NEMBRO
016145	BG	OLMO AL BREMBO
016146	BG	OLTRE IL COLLE
016147	BG	OLTRESSENDA ALTA
016148	BG	ONETA
016149	BG	ONORE
016151	BG	ORNICA
016156	BG	PALAZZAGO
016158	BG	PARRE
016159	BG	PARZANICA
016161	BG	PEIA
016162	BG	PIANICO
016163	BG	PIARIO
016164	BG	PIAZZA BREMBANA
016165	BG	PIAZZATORRE
016166	BG	PIAZZOLO
016168	BG	PONTE NOSSA
016169	BG	PONTERANICA
016171	BG	PONTIDA
016173	BG	PRADALUNGA
016174	BG	PREDORE
016175	BG	PREMOLO
016178	BG	RANICA
016179	BG	RANZANICO
016180	BG	RIVA DI SOLTTO
016182	BG	ROGNO
016184	BG	RONCOBELLO
016185	BG	RONCOLA
016186	BG	ROTA D'IMAGNA
016187	BG	ROVETTA
016188	BG	SAN GIOVANNI BIANCO
016190	BG	SAN PELLEGRINO TERME
016191	BG	SANTA BRIGIDA
016192	BG	SANT'OMOBONO IMAGNA
016193	BG	SARNICO
016195	BG	SCHILPARIO
016196	BG	SEDRINA
016197	BG	SELVINO
016199	BG	SERINA
016200	BG	SOLTTO COLLINA
016201	BG	SONGAVAZZO
016202	BG	SORISOLE
016204	BG	SOVERE
016205	BG	SPINONE AL LAGO
016208	BG	STROZZA
016210	BG	TALEGGIO
016211	BG	TAVERNOLA BERGAMASCA
016218	BG	TRESCORE BALNEARIO
016221	BG	UBIALE CLANEZZO
016223	BG	VALBONDIONE
016225	BG	VALGOGLIO
016226	BG	VALLEVE
016227	BG	VALNEGRA
016228	BG	VALSECCA
016229	BG	VALTORTA
016230	BG	VEDESETA
016234	BG	VERTOVA
016235	BG	VIADANICA
016236	BG	VIGANO SAN MARTINO
016237	BG	VIGOLO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
016239	BG	VILLA D'ALME'
016240	BG	VILLA DI SERIO
016241	BG	VILLA D'OGNA
016242	BG	VILLONGO
016243	BG	VILMINORE DI SCALVE
016244	BG	ZANDOBBIO
016246	BG	ZOGNO
016247	BG	COSTA DI SERINA
016248	BG	ALGUA
016249	BG	CORNALBA
017003	BS	AGNOSINE
017005	BS	ANFO
017006	BS	ANGOLO TERME
017007	BS	ARTOGNE
017010	BS	BAGOLINO
017012	BS	BARGHE
017016	BS	BERZO DEMO
017017	BS	BERZO INFERIORE
017018	BS	BIENNO
017019	BS	BIONE
017022	BS	BORNO
017023	BS	BOTTICINO
017024	BS	BOVEGNO
017025	BS	BOVEZZO
017027	BS	BRAONE
017028	BS	BRENO
017030	BS	BRIONE
017031	BS	CAINO
017035	BS	CAPO DI PONTE
017036	BS	CAPOVALLE
017044	BS	CASTO
017047	BS	CEDEGOLO
017049	BS	CERVENO
017050	BS	CETO
017051	BS	CEVO
017054	BS	CIMBERGO
017055	BS	CIVIDATE CAMUNO
017058	BS	COLLIO
017061	BS	CONCESIO
017063	BS	CORTENO GOLGI
017065	BS	DARFO BOARIO TERME
017068	BS	EDOLO
017070	BS	ESINE
017074	BS	GARDONE RIVIERA
017075	BS	GARDONE VALTROMPIA
017076	BS	GARGNANO
017077	BS	GAVARDO
017079	BS	GIANICO
017081	BS	GUSSAGO
017082	BS	IDRO
017083	BS	INCUDINE
017084	BS	IRMA
017085	BS	ISEO
017087	BS	LAVENONE
017089	BS	LIMONE SUL GARDA
017090	BS	LODRINO
017094	BS	LOSINE
017095	BS	LOZIO
017096	BS	LUMEZZANE
017098	BS	MAGASA
017100	BS	MALEGNO
017101	BS	MALONNO
017104	BS	MARCHENO
017105	BS	MARMENTINO
017106	BS	MARONE
017110	BS	MONNO
017111	BS	MONTE ISOLA
017112	BS	MONTICELLI BRUSATI

Codice ISTAT	Provincia	Comune
017115	BS	MURA
017117	BS	NAVE
017118	BS	NIARDO
017121	BS	ODOLO
017123	BS	OME
017124	BS	ONO SAN PIETRO
017128	BS	OSSIMO
017131	BS	PAISCO LOVENO
017132	BS	PAITONE
017135	BS	PASPARDO
017139	BS	PERTICA ALTA
017140	BS	PERTICA BASSA
017141	BS	PEZZAZE
017142	BS	PIAN CAMUNO
017143	BS	PISOGNE
017144	BS	POLAVENO
017148	BS	PONTE DI LEGNO
017153	BS	PRESEGLIE
017154	BS	PRESTINE
017157	BS	PROVAGLIO VAL SABBIA
017164	BS	ROE' VOLCIANO
017168	BS	SABBIO CHIESE
017169	BS	SALE MARASINO
017170	BS	SALO'
017174	BS	SAREZZO
017175	BS	SAVIORE DELL'ADAMELLO
017176	BS	SELLERO
017178	BS	SERLE
017181	BS	SONICO
017182	BS	SULZANO
017183	BS	TAVERNOLE SUL MELLA
017184	BS	TEMU'
017185	BS	TIGNALE
017187	BS	TOSCOLANO MADERNO
017189	BS	TREMOSINE
017191	BS	TREVISO BRESCIANO
017193	BS	VALLIO
017194	BS	VALVESTINO
017197	BS	VESTONE
017198	BS	VEZZA D'OGGIO
017199	BS	VILLA CARCINA
017201	BS	VILLANUOVA SUL CLISI
017202	BS	VIONE
017204	BS	VOBARNO
017205	BS	ZONE
017206	BS	PIANCOGNO
013003	CO	ALBAVILLA
013004	CO	ALBESE CON CASSANO
013011	CO	ARGEGNO
013013	CO	ASSO
013015	CO	BARNI
013019	CO	BELLAGIO
013021	CO	BENE LARIO
013025	CO	BLESSAGNO
013026	CO	BLEVIO
013030	CO	BRIENNO
013032	CO	BRUNATE
013037	CO	CAGLIO
013042	CO	CANZO
013044	CO	CARATE URIO
013047	CO	CARLAZZO
013050	CO	CASASCO D'INTELVI
013052	CO	CASLINO D'ERBA
013060	CO	CASTIGLIONE D'INTELVI
013062	CO	CAVARGNA
013063	CO	CERANO D'INTELVI
013065	CO	CERNOBBIO
013070	CO	CIVENNA

Codice ISTAT	Provincia	Comune
013071	CO	CLAINO CON OSTENO
013074	CO	COLONNO
013075	CO	COMO
013076	CO	CONSIGLIO DI RUMO
013077	CO	CORRIDO
013083	CO	CREMIA
013085	CO	CUSINO
013087	CO	DIZZASCO
013089	CO	DOMASO
013090	CO	DONGO
013092	CO	DOSSO DEL LIRO
013095	CO	ERBA
013097	CO	EUPILIO
013098	CO	FAGGETO LARIO
013106	CO	GARZENO
013107	CO	GERA LARIO
013108	CO	GERMASINO
013111	CO	GRANDOLA ED UNITI
013112	CO	GRAVEDONA
013113	CO	GRIANTE
013119	CO	LAGLIO
013120	CO	LAINO
013122	CO	LANZO D'INTELVI
013123	CO	LASNIGO
013125	CO	LENNO
013126	CO	LEZZENO
013130	CO	LIVO
013134	CO	LONGONE AL SEGRINO
013139	CO	MAGREGGIO
013145	CO	MENAGGIO
013148	CO	MEZZEGRA
013152	CO	MOLTRASIO
013155	CO	MONTEMEZZO
013160	CO	MUSSO
013161	CO	NESSO
013172	CO	OSSUCCIO
013178	CO	PEGLIO
013179	CO	PELLIO INTELVI
013183	CO	PIANELLO DEL LARIO
013184	CO	PIGRA
013185	CO	PLESIO
013186	CO	POGNANA LARIO
013187	CO	PONNA
013188	CO	PONTE LAMBRO
013189	CO	PORLEZZA
013192	CO	PROSERPIO
013193	CO	PUSIANO
013194	CO	RAMPONIO VERNA
013195	CO	REZZAGO
013203	CO	SALA COMACINA
013204	CO	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
013205	CO	SAN FEDELE INTELVI
013207	CO	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
013208	CO	SANT'ABBONDIO
013210	CO	SANTA MARIA REZZONICO
013211	CO	SCHIGNANO
013216	CO	SORICO
013217	CO	SORMANO
013218	CO	STAZZONA
013222	CO	TAVERNERIO
013223	CO	TORNO
013225	CO	TREMEZZO
013226	CO	TREZZONE
013229	CO	VALBRONA
013233	CO	VAL REZZO
013234	CO	VALSOLDA
013236	CO	VELESO
013239	CO	VERCANA

Codice ISTAT	Provincia	Comune
013246	CO	ZELBIO
097001	LC	ABBADIA LARIANA
097004	LC	BALLABIO
097007	LC	BARZIO
097008	LC	BELLANO
097013	LC	CALOLZIOCORTE
097014	LC	CARENNO
097015	LC	CASARGO
097018	LC	CASSINA VALSASSINA
097021	LC	CESANA BRIANZA
097022	LC	CIVATE
097023	LC	COLICO
097024	LC	COLLE BRIANZA
097025	LC	CORTENOVA
097027	LC	CRANDOLA VALSASSINA
097029	LC	CREMENO
097030	LC	DERVIO
097032	LC	DORIO
097033	LC	ELLO
097034	LC	ERVE
097035	LC	ESINO LARIO
097036	LC	GALBIATE
097038	LC	GARLATE
097040	LC	INTROBIO
097041	LC	INTROZZO
097042	LC	LECCO
097043	LC	LIERNA
097045	LC	MALGRATE
097046	LC	MANDELLO DEL LARIO
097047	LC	MARGNO
097050	LC	MOGGIO
097052	LC	MONTE MARENZO
097055	LC	MORTERONE
097059	LC	OLGINATE
097060	LC	OLIVETO LARIO
097063	LC	PAGNONA
097064	LC	PARLASCO
097065	LC	PASTURO
097067	LC	PERLEDO
097068	LC	PESCATE
097069	LC	PREMANA
097070	LC	PRIMALUNA
097077	LC	SUEGLIO
097078	LC	SUELLO
097079	LC	TACENO
097080	LC	TORRE DE' BUSI
097081	LC	TREMENICO
097082	LC	VALGREGHENTINO
097083	LC	VALMADRERA
097084	LC	VARENNA
097085	LC	VENDROGNO
097086	LC	VERCURAGO
097089	LC	VESTRENO
018007	PV	BAGNARIA
018016	PV	BORGO PRIOLO
018017	PV	BORGORATTO MORMOROLO
018021	PV	BRALLO DI PREGOLA
018028	PV	CANEVINO
018042	PV	CECIMA
018064	PV	FORTUNAGO
018073	PV	GODIASCO
018074	PV	GOLFERENZO
018089	PV	MENCONICO
018094	PV	MONTALTO PAVESE
018098	PV	MONTESGALE
018117	PV	PONTE NIZZA
018126	PV	ROCCA SUSELLA
018128	PV	ROMAGNESE

Codice ISTAT	Provincia	Comune
018132	PV	RUINO
018142	PV	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
018166	PV	VAL DI NIZZA
018170	PV	VALVERDE
018171	PV	VARZI
018183	PV	VOLPARA
018184	PV	ZAVATTARELLO
014001	SO	ALBAREDO PER SAN MARCO
014002	SO	ALBOSAGGIA
014003	SO	ANDALO VALTELLINO
014004	SO	APRICA
014005	SO	ARDENNO
014006	SO	BEMA
014007	SO	BERBENNO DI VALTELLINA
014008	SO	BIANZONE
014009	SO	BORMIO
014010	SO	BUGLIO IN MONTE
014011	SO	CAIOLO
014012	SO	CAMPODOLCINO
014013	SO	CASPOGGIO
014014	SO	CASTELLO DELL'ACQUA
014015	SO	CASTIONE ANDEVENNO
014016	SO	CEDRASCO
014017	SO	CERCINO
014018	SO	CHIAVENNA
014019	SO	CHIESA IN VALMALENCO
014020	SO	CHIURO
014021	SO	CINO
014022	SO	CIVO
014023	SO	COLORINA
014024	SO	COSIO VALTELLINO
014025	SO	DAZIO
014026	SO	DELEBIO
014027	SO	DUBINO
014028	SO	FAEDO VALTELLINO
014029	SO	FORCOLA
014030	SO	FUSINE
014031	SO	GEROLA ALTA
014032	SO	GORDONA
014033	SO	GROSIO
014034	SO	GROSOTTO
014035	SO	MADESIMO
014036	SO	LANZADA
014037	SO	LIVIGNO
014038	SO	LOVERO
014039	SO	MANTELLO
014040	SO	MAZZO DI VALTELLINA
014041	SO	MELLO
014042	SO	MENAROLA
014043	SO	MESE
014044	SO	MONTAGNA IN VALTELLINA
014045	SO	MORBEGNO
014046	SO	NOVATE MEZZOLA
014047	SO	PEDESINA
014048	SO	PIANTEDO
014049	SO	PIATEDA
014050	SO	PIURO
014051	SO	POGGIRIDENTI
014052	SO	PONTE IN VALTELLINA
014053	SO	POSTALESIO
014054	SO	PRATA CAMPORTACCIO
014055	SO	RASURA
014056	SO	ROGOLO
014057	SO	SAMOLACO
014058	SO	SAN GIACOMO FILIPPO
014059	SO	SERNIO
014060	SO	SONDALO
014061	SO	SONDRIO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
014062	SO	SPRIANA
014063	SO	TALAMONA
014064	SO	TARTANO
014065	SO	TEGLIO
014066	SO	TIRANO
014067	SO	TORRE DI SANTA MARIA
014068	SO	TOVO DI SANT'AGATA
014069	SO	TRAONA
014070	SO	TRESIVIO
014071	SO	VALDIDENTRO
014072	SO	VALDISOTTO
014073	SO	VALFURVA
014074	SO	VAL MASINO
014075	SO	VERCEIA
014076	SO	VERVIO
014077	SO	VILLA DI CHIAVENNA
014078	SO	VILLA DI TIRANO
012001	VA	AGRA
012004	VA	ARCISATE
012007	VA	AZZIO
012008	VA	BARASSO
012010	VA	BEDERO VALCUVIA
012011	VA	BESANO
012015	VA	BISUSCHIO
012019	VA	BRENTA
012020	VA	BREZZO DI BEDERO
012021	VA	BRINZIO
012022	VA	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA
012024	VA	BRUSIMPIANO
012027	VA	CADEGLIANO-VICONAGO
012030	VA	CANTELLO
012037	VA	CASALZUIGNO
012041	VA	CASSANO VALCUVIA
012043	VA	CASTELLO CABIAGLIO
012045	VA	CASTELVECCANA
012051	VA	CITTIGLIO
012052	VA	CLIVIO
012053	VA	COCQUIO-TREVISAGO
012055	VA	COMERIO
012056	VA	CREMENAGA
012058	VA	CUASSO AL MONTE
012059	VA	CUGLIATE-FABIASCO
012060	VA	CUNARDO
012061	VA	CURIGLIA CON MONTEVIASCO
012062	VA	CUVEGLIO
012063	VA	CUVIO
012065	VA	DUMENZA
012066	VA	DUNO
012069	VA	FERRERA DI VARESE
012072	VA	GAVIRATE
012074	VA	GEMONIO
012076	VA	GERMIGNAGA
012081	VA	GRANTOLA
012083	VA	INDUNO OLONA
012086	VA	LAVENA-PONTE TRESA
012087	VA	LAVENO-MOMBELLO
012092	VA	LUINO
012093	VA	LUVINATE
012094	VA	MACCAGNO
012097	VA	MARCHIROLO
012099	VA	MARZIO
012100	VA	MASCIAGO PRIMO
012102	VA	MESENZANA
012103	VA	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
012110	VA	ORINO
012112	VA	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO M
012113	VA	PORTO CERESIO
012114	VA	PORTO VALTRAVAGLIA

<b>Codice ISTAT</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>
012115	VA	RANCIO VALCUVIA
012117	VA	SALTRIO
012129	VA	TRONZANO LAGO MAGGIORE
012131	VA	VALGANNA
012133	VA	VARESE
012135	VA	VEDDASCA
012139	VA	VIGGIU'

DESCRIZIONE PRODOTTO	UTILIZZO O	CODICE UTILIZZO O PRODOTTO	Premio per pascoli	Premio per prati	Premio per viticole	Premio per olivicole	Premio per frutticole	Foraggiere utilizzate per il rapporto (UB/ha)
SILOMAIS E MAIS CEROSO		020						sì
INSILATO DI CEREALI		110						sì
NAVONI RUTABAGA E ALTRI PRODOTTI SIMILI DA FORAGGIO		181						sì
DIGITALIS LANATA, SECALE CORNUTUM E HYPERICUM PERFORATUM		241						sì
VECCIA		308						sì
VICIA SATIVA L.		309						sì
VICIA VILLOSA ROTH.		311						sì
ERBA MEDICA		330						sì
MEDICAGO LUPOLINA L.		331						sì
MEDICAGO SATIVA L.		332						sì
TRIFOGLIO		340						sì
TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.		341						sì
TRIFOLIUM HYBRIDUM L.		342						sì
TRIFOLIUM INCARNATUM L.		343						sì
TRIFOLIUM PRATENSE L.		344						sì
TRIFOLIUM REPENS L.		345						sì
TRIFOLIUM RESUPINATUM L.		346						sì
PRATO POLIFITA DA VICENDA		350		sì				sì
PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)		360		sì				sì
PRATO-PASCOLO		370		sì				sì
PASCOLO		380	sì					sì
PASCOLO CESPUGLIATO/ARBORATO (TARA 20%)		381	sì					sì
PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)		382	sì					sì
PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE (TARA 50%)		383	sì					sì
PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE (TARA 20%)		384	sì					sì
PASCOLO CONTRATTO ATI		385	sì					sì
PASCOLO CESPUGLIATO/ARBORATO CONTRATTO ATI (TARA 20%)		386	sì					sì
PASCOLO ARBORATO CONTRATTO ATI (TARA 50%)		387	sì					sì
PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE CONTRATTO ATI (TARA 50%)		388	sì					sì
PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE CONTRATTO ATI (TARA 20%)		389	sì					sì
MAIS DA FORAGGIO		390						sì
ALTRE FORAGGERE		400						sì
VITE PER UVA DA VINO IN ZONA DOC E/O DOCG		414			sì			
VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT		415			sì			
VITE PER UVA VINO DA TAVOLA IN ALTRE ZONE		416					sì	
VITE PER UVA DA MENSA		417					sì	
OLIVO PER OLIVE DA TAVOLA		421				sì		
OLIVO PER OLIVE DA OLIO		422				sì		
ARANCIO		431					sì	
BERGAMOTTO		432					sì	
CHINOTTO E CEDRO		433					sì	
CLEMENTINA		434					sì	
LIMETTA		435					sì	
LIMONE		436					sì	
MANDARINO		437					sì	
POMPELMO		438					sì	
MELO		440					sì	

DESCRIZIONE PRODOTTO	UTILIZZO	0	CODICE UTILIZZO O PRODOTTO	Premio per pascoli	Premio per prati	Premio per viticole	Premio per olivicole	Premio per frutticole	Foraggiere utilizzate per il rapporto (UB/ha)
PERO			450					sì	
PESCO			460					sì	
NETTARINA			461					sì	
LOTO O KAKI			471					sì	
FICO			472					sì	
LAMPONE			473					sì	
MORA			474					sì	
MIRTILLO			475					sì	
NESPOLO			476					sì	
RIBES			477					sì	
UVA SPINA			478					sì	
SULLA			600						sì
AGROSTIS CANINA L.			601						sì
AGROSTIS GIGANTEA ROTH.			602						sì
AGROSTIS STOLONIFERA L.			603						sì
AGROSTIS CAPILLARIS L.			604						sì
ARRHENATHERUM ELATIUS L.			605						sì
DACTYLIS GLOMERATA L.			606						sì
FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.			607						sì
FESTUCA OVINA L.			608						sì
FESTUCA PRATENSIS HUDS.			609						sì
LUPINELLA			610						sì
FESTUCA RUBRA L.			611						sì
FESTULOLIUM			612						sì
LOLIUM MULTIFLORUM LAM.			613						sì
LOLIUM PERENNE L.			614						sì
LOLIUM X BOUCHEANUM KUNTH			615						sì
PHLEUM BERTOLINII (DC)			616						sì
PHLEUM PRATENSE L.			617						sì
POA NEMORALIS L.			618						sì
POA PRATENSIS L.			619						sì
ERBAIO DI GRAMINACEE			620						sì
POA PALUSTRIS - POA TRIVIALIS L.			621						sì
HEDYSARUM CORONARIUM L.			622						sì
ONOBRYCHIS VICIIFOLIA SCOP.			623						sì
ERBAIO DI LEGUMINOSE			630						sì
FIENO GRECO			631						sì
ERBAIO MISTO			640						sì
ALBICOCCO			671					sì	
CILIEGIO			672					sì	
SUSINO			673					sì	
PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE			674					sì	
CARRUBO			821					sì	
CASTAGNO			822					sì	
MANDORLO			823					sì	
NOCCIOLO			824					sì	
NOCE			825					sì	
PISTACCHIO			827					sì	
ACTINIDIA			831					sì	